

Interventi per lo spettacolo

30 marzo 2021

Tra i più recenti interventi riguardanti lo spettacolo vi sono quelli adottati per fronteggiare l'emergenza sanitaria Coronavirus (COVID-19). Si veda anche l'apposito [tema](#).

Ulteriori, principali, novità della legislatura in corso hanno riguardato: l'incremento delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) e lo stanziamento di ulteriori risorse per il finanziamento dei carnevali storici; la prosecuzione del sostegno a festival, cori e bande, e l'introduzione del sostegno ad orchestre giovanili e a musica jazz; l'estensione dell'ART-BONUS, ossia il credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a favore della cultura e dello spettacolo; il rafforzamento e l'ampliamento dell'ambito di applicazione del credito di imposta previsto per la promozione della musica; il sostegno allo svolgimento di attività culturali nei territori colpiti dagli eventi sismici nel 2016 e 2017; la modifica della disciplina volta a contrastare il fenomeno del c.d. secondary ticketing, ossia il collocamento di biglietti per attività di spettacolo acquistati in maniera massiva e successivamente rivenduti a prezzi superiori rispetto a quelli esposti sul biglietto; la regolamentazione dell'installazione di sistemi di videosorveglianza nelle sale destinate al pubblico spettacolo.

Il Fondo unico per lo spettacolo (FUS) e le ulteriori risorse per il finanziamento dei carnevali storici

Il [Fondo unico per lo spettacolo](#) (FUS), istituito dalla [L. 163/1985](#) al fine di ridurre la frammentazione dell'intervento statale e la conseguente approvazione di apposite leggi di finanziamento, è attualmente il **principale**, ma non l'unico, **strumento di sostegno al settore dello spettacolo**.

In particolare, le finalità del FUS consistono nel sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle **attività musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante** – incluse, a seguito di quanto previsto dalla L. di bilancio 2018 ([L. 205/2017](#): art. 1, co. 329), le **manifestazioni carnevalesche** –, nonché nella promozione e nel sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero.

Sino al 2016 il FUS finanziava anche il settore cinematografico, per il quale, dal 2017, la [L. 220/2016](#) ha istituito il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo.

Da ultimo, il FUS è stato rifinanziato per complessivi **+ € 50 mln** per ciascuno degli anni **dal 2021 al 2050** dalla L. di bilancio 2021 ([L. 178/2020](#)), con un intervento direttamente in sezione II.

Quanto ai **criteri** per l'erogazione e alle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi ai settori dello spettacolo dal vivo (diversi da quello relativo alle [fondazioni lirico-sinfoniche](#)), il [D.L. 91/2013](#) (L. 112/2013: art. 9, co. 1) ne ha affidato la determinazione a un **decreto** del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, specificando che gli stessi devono tener conto dell'**importanza culturale** della **produzione** svolta, dei **livelli quantitativi**, degli indici di **affluenza del pubblico**, nonché della **regolarità gestionale** degli organismi

A decorrere dall'anno di contribuzione 2018, i **criteri per l'erogazione** e le **modalità** per l'anticipazione e la liquidazione dei **contributi** sono definiti dal [DM 27 luglio 2017](#), come modificato e integrato con [DM 245 del 17 maggio 2018](#) (interventivo a seguito di quanto previsto dalla L. di bilancio 2018 circa l'inclusione delle manifestazioni carnevalesche fra le attività finanziate a valere sul FUS), con [DM 317 del 3 maggio 2019](#) e, da ultimo, con [DM 1 del 31 dicembre 2020](#).

Tuttavia, a seguito dell'emergenza da COVID-19, il [D.L. 34/2020](#) ([L. 77/2020](#): art. 183, co. 5 e 6) – come modificato dal [D.L. 104/2020](#) (L. 126/2020: art. 80, co. 1, lett. b- *bis*) - ha individuato **criteri specifici** per l'attribuzione delle risorse del FUS per il **2020** e il **2021**.

In particolare, ha previsto che, per il **2020**, agli organismi finanziati a valere sul FUS per il triennio 2018-2020 diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche doveva essere erogato un **anticipo** del contributo **fino all'80%** dell'importo riconosciuto per il 2019, che la restante quota del contributo doveva essere erogata entro il 28 febbraio 2021.

Ha, altresì, affidato a uno o più **decreti** del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo la definizione, tenendo conto dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da Covid-19, della tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli, in deroga alla durata triennale della programmazione, delle **modalità** per l'erogazione dei contributi per l'anno **2021**, anche sulla base delle attività effettivamente svolte e rendicontate nell'intero anno 2020.

In attuazione, è intervenuto il già citato [DM 1 del 31 dicembre 2020](#) – adottato previa [intesa](#) in Conferenza unificata del 17 dicembre 2020 - che, in particolare, ha previsto che per l'anno 2021, in ragione delle difficoltà operative derivanti dall'emergenza sanitaria da Covid-19, nonché per assicurare la tutela dell'occupazione e la continuità progettuale, agli organismi finanziati a valere sul FUS per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, è erogata un'**anticipazione** del contributo **fino al 65%** dell'importo riconosciuto per il 2019. La **restante quota** del contributo è **erogata nel 2022 sulla base delle attività effettivamente svolte negli anni 2020 e 2021** e rendicontate. La rendicontazione deve altresì riportare, fra l'altro: la conformità delle attività alle misure di sicurezza connesse all'emergenza sanitaria da Covid-19; la riprogrammazione delle attività sospese o cancellate a causa della medesima emergenza sanitaria, anche con riguardo ai contratti annullati o cancellati e ai lavoratori coinvolti; la messa in atto di **misure di tutela occupazionale** nei confronti dei lavoratori dipendenti e non, inclusi i lavoratori autonomi e i titolari di contratto a tempo determinato e gli scritturati.

Ha, altresì, previsto che, con riguardo all'**attività effettivamente svolta** nel 2020 e nel 2021, il Direttore generale Spettacolo, sentito il Consiglio superiore per lo spettacolo, individua un **margine di tolleranza** pari ad almeno il 40% dei valori complessivi della dimensione quantitativa e della qualità indicizzata.

Ancora, ha disposto la **finalizzazione** delle **risorse aggiuntive** previste dalla L. di bilancio 2021. In particolare, le stesse devono essere ripartite con uno o più decreti ministeriali, sentito il Consiglio superiore per lo spettacolo, per le seguenti finalità:

a) realizzare **strumenti di sostegno integrativo**, a fini di garanzia, destinati agli organismi dello spettacolo **per la ripresa delle attività e per assicurare la tutela occupazionale**, con particolare riguardo ai costi di produzione degli spettacoli eventualmente interrotti e/o cancellati a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 nel 2021 e alla corresponsione del compenso previsto per i lavoratori coinvolti (c.d. (c.d. **fondo di garanzia**).

In attuazione, è intervenuto il [DM 12 gennaio 2021, n. 28](#), che ha destinato € 10 mln delle risorse del FUS, per l'anno 2021, al contributo integrativo alle produzioni teatrali, musicali e di danza e circo per spettacoli interrotti o cancellati a causa dell'emergenza sanitaria;

b) prevedere un **incremento del contributo** per i soggetti che rispettino i requisiti minimi previsti dal DM 27 luglio 2017, e successive modificazioni, e **non superino la soglia di tolleranza**. Per gli organismi appartenenti ai settori dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante culturale, dei centri di produzione teatrale, dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei centri di produzione della danza, l'eventuale incremento del contributo è riconosciuto a condizione che tali organismi abbiano realizzato la trasmissione in modalità *streaming*, negli anni 2020 e 2021, di almeno due spettacoli prodotti o coprodotti;

prevedere il riconoscimento di contributi a favore di **nuove istanze** per l'annualità 2021, sia per soggetti che operano in settori già previsti, sia per nuovi settori, quali la musica contemporanea e d'autore, il jazz e i live club.

Infine, il **D.L. 34/2020** ha previsto che per il **2020** le risorse erogate a valere sul FUS potevano essere utilizzate anche per integrare le misure di **sostegno del reddito** dei dipendenti degli organismi dello spettacolo. Tale possibilità è poi stata confermata per il 2021 dal **D.L. 183/2020** (L. 21/2021: art. 7, co. 4-*quater*).

La L. di bilancio 2020 ([L. 160/2019](#): art. 1, co. 369) ha autorizzato altresì la spesa di **€ 1 mln** per ciascun anno del **triennio 2020-2022** per il finanziamento di **carnevali storici** con una riconoscibile identità storica e culturale, stabilendo una **nuova procedura per il riparto delle risorse** che si affianca alla procedura per l'attribuzione dei contributi concessi per le medesime finalità a valere sul **FUS**.

Ai fini dell'accesso alle risorse, infatti, è stato stabilito che i soggetti interessati trasmettono al MIBACT i propri progetti nei termini e secondo modalità e procedure da definire con apposito bando.

Entro i successivi due mesi, con decreto del MIBACT, di concerto con il MEF, si provvede all'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle relative risorse.

In attuazione, per il riparto delle risorse relative al 2020, è intervenuto il [DM 4 novembre 2020](#). E' stato, poi, emanato il [D.D. 2004 del 20 novembre 2020](#), che ha indicato il 30 novembre 2020 quale termine per l'invio delle domande.

I beneficiari sono stati individuati con [D.I. 4 gennaio 2021](#).
Per il 2021, le domande potevano essere presentate a partire dalle ore 16 del 25 febbraio fino alle ore 16 del 31 marzo (v. [qui](#)).

[Qui](#) la pagina dedicata sul sito del MIBACT, da cui è possibile accedere agli interventi finanziari a sostegno dei singoli settori delle attività dello spettacolo ([FUS Musica](#), che comprende anche gli interventi a sostegno delle fondazioni lirico-sinfoniche; [FUS Teatro](#); [FUS Danza](#); [FUS Circhi e Spettacolo Viaggiante](#); [FUS Multidisciplinare](#)).

Focus

[Il Fondo unico per lo spettacolo](#)

https://temi.camera.it/leg18/post/il_fondo_unico_per_lo_spettacolo.html

Il sostegno a festival, cori, bande, orchestre giovanili e musica jazz

La L. di bilancio 2021 ([L. 178/2020](#): art. 1, co. 114-116) ha istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo il "**Fondo per il sostegno del settore dei festival, dei cori e bande musicali e della musica jazz**", con una dotazione di **€ 3 mln** per il **2021**. I termini, le modalità e la procedura per il riparto delle risorse del Fondo e per l'individuazione dei soggetti e dei relativi progetti ammessi al finanziamento devono essere definiti con **decreto** del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Le risorse sono state appostate sul cap. 6636.

In attuazione, è intervenuto il [DM 135 del 26 marzo 2021](#), il cui testo sarà visibile dopo la registrazione. In base al [comunicato stampa](#), le risorse sono ripartite destinando € 1,5 mln per il sostegno dei festival, dei cori, delle bande musicali ed € 1,5 mln per il sostegno del settore della musica jazz.

Tale previsione si è aggiunta a quella prevista dal [D.L. 162/2019](#) (L. 8/2020 l'art. 7, co. 10-ter), che ha destinato **€ 1 mln** per ciascun anno del triennio **2020-2022** al **sostegno di festival, cori e bande**.

Le risorse sono state appostate sul cap. 6629.

La procedura per l'individuazione dei soggetti e dei relativi progetti da sostenere è stata definita con [DM 295 del 24 giugno 2020](#).

Per il 2020, i contributi sono stati concessi con [D.D. 30 ottobre 2020, rep. n. 1892](#).

Per il triennio **2016-2018**, la L. di stabilità 2016 (L. 208/2015: art. 1, co. 359) aveva autorizzato la spesa di **€ 1 mln annui** per il sostegno di **festival, cori e bande**, disponendo l'emanazione di un bando volto a stabilire le modalità di accesso alle risorse da parte del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, e l'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e il **riparto delle risorse** con **decreto interministeriale** MIBACT-MEF.

Era stato conseguentemente emanato il [DM 26 febbraio 2016, n. 108](#), che aveva disciplinato l'indizione di una pubblica selezione per la partecipazione al progetto "**Salvaguardia del patrimonio musicale tradizionale**".

I contributi relativi al 2016, al 2017 e al 2018 sono stati concessi, rispettivamente, con [D.I. 505 del 4 novembre 2016](#), con [D.I. 261 del 14 giugno 2017](#) e con e con [D.I. 522 del 13 novembre 2020](#) (che ha sostituito, a seguito della sentenza del TAR Lazio 627/2020, il [D.I. 362 del 9 agosto 2018](#)).

Successivamente, l'art. 1, co. 608, della **L. 145/2018** (legge di bilancio 2019) aveva autorizzato, ai medesimi fini, la spesa di **€ 1 mln** per il **2019**, disponendo che con un **bando** del Ministero per i beni e le attività culturali dovevano essere definiti i termini, le modalità e la procedura per l'individuazione dei soggetti e dei progetti ammessi al finanziamento e per il riparto delle relative risorse. Nulla aveva disposto circa le modalità di riparto delle risorse.

E', pertanto, intervenuto il [DM 215 del 3 maggio 2019](#), che all'art. 3, co. 8, ha previsto che i **contributi** sono concessi **con decreto del Direttore generale Spettacolo**.

I contributi sono stati concessi con [D.D. 1685 del 2 settembre 2020](#).

A sua volta, il [D.L. 137/2020](#) (L. 176/2020: art. 6-bis, co. 5-7) ha esteso la finalità della [L. 238/2012](#) - recante disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei **festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale** -al sostegno e alla valorizzazione delle **orchestre giovanili italiane**, prevedendo altresì l'assegnazione di un contributo pari ad **€ 1 mln** annui, a decorrere **dal 2021**, alla **Fondazione Orchestra giovanile Luigi Cherubini**.

In precedenza, la già citata L. di bilancio 2020 aveva modificato la stessa L. 238/2012 prevedendo che per

la realizzazione del [Pistoia Blues Festival](#) è corrisposto a favore del comune di Pistoia un contributo di € **250 mila** per ciascuno degli anni **2020 e 2021** (art. 1, co. 370) e autorizzando una spesa di € **1 mln** per ciascuno degli anni **dal 2020 al 2022** a favore della Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo per la realizzazione del [Festival Donizetti Opera](#).

Per effetto di tali modifiche, dunque, la L. 238/2012 prevede che:

- a decorrere **dal 2013**, è assegnato un contributo di € **1 mln annui** a favore di ciascuno dei seguenti soggetti: **Fondazione Rossini Opera Festival, Fondazione Festival dei due Mondi, Fondazione Ravenna Manifestazioni, Fondazione Festival Pucciniano Torre del Lago**;
- a decorrere **dal 2017**, è assegnato un contributo di € **1 mln annui** a favore di ciascuno dei seguenti soggetti: Fondazione Teatro Regio di Parma per la realizzazione del **Festival Verdi di Parma e Busseto**, Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura per la realizzazione del **Romaeuropa Festival**, Fondazione di partecipazione "**Umbria Jazz**";
- per ciascuno degli **anni 2018 e 2019** è stato assegnato un contributo di € **500.000** a favore della Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo per la realizzazione del **Festival Donizetti Opera**. Lo stesso contributo è pari ad € **1 mln** per ciascuno degli **anni 2020, 2021 e 2022**;
- per ciascuno degli anni **2020 e 2021** è assegnato un contributo di € **250.000** a favore del comune di Pistoia per la realizzazione del **Pistoia Blues Festival**;
- **dal 2021** è assegnato un contributo pari ad € **1 mln annui** alla **Fondazione Orchestra giovanile Luigi Cherubini**.

L'ART-BONUS per lo spettacolo

Il [D.L. 34/2020](#) ([L. 77/2020](#): art. 183, co. 9) ha esteso il credito di imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo (c.d. ART-BONUS) anche ai **complessi strumentali**, alle **società concertistiche e corali**, ai **circhi** e agli **spettacoli viaggianti**.

Si tratta del meccanismo di cui al [D.L. 83/2014](#) ([L. 106/2014](#): art. 1), in base al quale alle persone fisiche o giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro (fra l'altro) per il **sostegno delle fondazioni lirico-sinfoniche** e dei **teatri di tradizione**, delle **istituzioni concertistico-orchestrali**, dei **teatri nazionali**, dei **teatri di rilevante interesse culturale**, dei **festival**, delle imprese e dei **centri di produzione teatrale e di danza**, dei **circuiti di distribuzione** e, ora dei **complessi strumentali**, delle **società concertistiche e corali**, dei **circhi** e degli **spettacoli viaggianti**, nonché per la realizzazione di **nuove strutture**, il **restauro** e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, spetta un credito di imposta – **c.d. ART-BONUS** – pari al **65%**.

[Qui](#) il sito dedicato all'ART-BONUS, con sezioni dedicate agli interventi e ai mecenati.

[Qui](#) il comunicato del MIBACT del 1 febbraio 2020 che forniva alcuni dati sull'entità delle donazioni e sul numero dei mecenati.

Il credito di imposta per la promozione della musica

Il [D.L. 104/2020](#) (art. 80, co. 6-*bis* e 6-*ter*) e il [D.L. 137/2020](#) (L. 176/2020: art. 5, co. 4-*bis* e 4-*ter*) hanno progressivamente rafforzato e ampliato l'ambito di applicazione del credito di imposta previsto per la promozione della musica.

Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che la **L. 175/2017** (art. 5) aveva stabilizzato, dal 1° gennaio 2018, il **credito d'imposta** a favore delle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali, nonché delle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, esistenti almeno dal 1° gennaio 2012, già riconosciuto per il triennio 2014-2016, in base al D.L. 91/2013 (L. 112/2013: art. 7, co. 1-6). Il beneficio, nella misura del **30%** dei costi sostenuti per sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni musicali, **fino all'importo di € 200.000** e nel limite di spesa di € **4,5 mln annui**, era stato esteso anche alle **opere terze di nuovi talenti**.

I meccanismi applicativi del credito di imposta previsto dall'art. 7 del D.L. 91/2013 erano stati definiti con il [decreto interministeriale 2 dicembre 2014](#).

In particolare, a seguito dei due interventi normativi, il credito di imposta, nella misura del **30%** dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali, è riconosciuto, **fino all'importo massimo di €800.000** nei tre anni d'imposta e nel limite di spesa di **€ 5 mln annui** a decorrere dal 2021, alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali, ed alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, **esistenti da almeno un anno prima della richiesta** di accesso.

Per accedere al credito di imposta, le imprese devono spendere un importo corrispondente all'80% del beneficio concesso nel territorio nazionale, privilegiando la formazione e l'apprendistato in tutti i settori tecnici coinvolti.

Le misure per le zone colpite dal sisma 2016-2017

La legge di bilancio 2019 ([L. 145/2018](#): art. 1, co. 606) e il [D.L. 123/2019](#) ([L. 156/2019](#): art. 9-*vicies semel*, co. 1 e 2) – prolungando una iniziativa prevista per il 2017 e il 2018 - hanno stanziato **€2 mln annui**, rispettivamente per il **2019** e per il biennio **2020-2021**, per lo svolgimento di **attività culturali** nei territori delle regioni **Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria**, interessati dagli **eventi sismici** verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Per il **riparto delle risorse** sono state richiamate le stesse modalità previste per il riparto delle somme destinate alle medesime finalità dal [D.L. 244/2016](#) (L. 19/2017: art. 11, co. 3, quarto periodo), ossia l'intervento di un **decreto** del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Per il **2019** è stato adottato il [DM 113 del 26 febbraio 2019](#), per il **2020** è stato adottato il [DM 106 del 2 marzo 2020](#) e, per il **2021**, è stato adottato il [DM 42 del 19 gennaio 2021](#). Tutti i DM, come i precedenti, hanno destinato le risorse ad attività culturali di **spettacolo dal vivo**.

Il [D.L. 244/2016](#) (L. 19/2017) aveva previsto che per il **2017** una quota non superiore a € 4 mln delle somme corrispondenti all'eventuale minor utilizzo degli stanziamenti destinati al credito di imposta per il cinema (di cui all'[art. 24, co. 1, della L. 183/2011](#)) doveva essere ripartita, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, in favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016.

Era stato conseguentemente adottato il [DM 16 maggio 2017, n. 218](#), che aveva destinato le risorse ad attività culturali di **spettacolo dal vivo**.

Un'analoga misura di sostegno era stata prevista per il **2018** dalla [L. 175/2017](#) (art. 4, co. 3) che, a tal fine, aveva utilizzato l'autorizzazione di spesa prevista, per lo stesso anno, a favore del Teatro Eliseo dal [D.L. 50/2017](#) ([L. 96/2017](#): art. 22, co. 8). Per la ripartizione delle risorse, la [L. 175/2017](#) richiamava sempre le modalità previste dall'[art. 11, co. 3, quarto periodo, del D.L. 244/2016](#).

Era stato conseguentemente adottato il [DM 28 febbraio 2018, n. 131](#), che aveva destinato le risorse ad attività culturali di **spettacolo dal vivo**.

La disciplina per contrastare il fenomeno del secondary ticketing

La legge di bilancio 2019 ([L. 145/2018](#): art. 1, co. 1099 e 1100) ha modificato la disciplina volta a contrastare la vendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetti diversi dai titolari dei sistemi di emissione dei biglietti (c.d. **secondary ticketing**), introdotta dalla legge di bilancio 2017 ([L. 232/2016](#): art. 1, co. 545-546).

In particolare, la [L. 232/2016](#) ha disposto che la **vendita, o qualsiasi altra forma di collocamento**, di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da **soggetti diversi dai titolari** dei sistemi per la loro emissione (organizzatori degli spettacoli e titolari di biglietterie automatizzate autorizzate) è punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con l'inibizione della condotta e con una **sanzione amministrativa pecuniaria** da € 5.000 a € 180.000.

In caso di utilizzo delle reti di comunicazione elettronica, è prevista la **rimozione dei contenuti** o, nei casi più gravi, l'**oscuramento del sito internet** attraverso il quale la violazione è stata posta in essere, fatte salve le azioni risarcitorie.

I compiti di **accertamento e intervento** spettavano, in base al testo originario, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (**AGCOM**) e alle **altre autorità competenti**, chiamate ad agire d'ufficio o su segnalazione degli interessati.

Sempre in base al testo originario, la **vendita, o qualsiasi altra forma di collocamento**, effettuata da persona fisica in **modo occasionale**, purché **senza finalità commerciali**, non era sanzionata.

La definizione della disciplina attuativa è stata rimessa a un decreto interministeriale (Ministro dell'economia e delle finanze, Ministro della giustizia e Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo), da emanare sentite l'AGCOM e la SIAE.

E', dunque, intervenuto il [D.L. 12 marzo 2018](#), che ha disposto che i titolari dei sistemi di emissione – intendendosi tali i soggetti responsabili, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, del funzionamento del sistema informatico idoneo all'emissione automatizzata dei titoli di accesso ad attività di spettacolo e della trasmissione per via telematica o tramite supporto magnetico dei riepiloghi da inviare alla SIAE – assicurano che la vendita, o altre forme di collocamento attraverso reti di comunicazione elettronica, di titoli di accesso ad attività di spettacolo avvengano esclusivamente attraverso **sistemi informatici** che, essendo **idonei a distinguere l'accesso effettuato da una persona fisica rispetto a quello effettuato da un programma automatico**, impediscano l'acquisto da parte di tale programma, e siano **in grado di identificare l'acquirente**. Ha, inoltre, disposto che, ai fini della vigilanza, l'AGCOM doveva adottare un apposito regolamento per assicurare la tutela dei titolari di diritti d'autore e dei consumatori.

La legge di bilancio 2019 ha, anzitutto, stabilito che i compiti di **accertamento** e **intervento** spettano all'**AGCOM, di concerto** con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (**AGCM**). Ai medesimi soggetti spetta anche, se del caso, comminare le sanzioni amministrative pecuniarie.

Continua a non essere oggetto di sanzione la **vendita** effettuata da una **persona fisica** in modo occasionale, purché senza finalità commerciali, nonché alla nuova condizione che la stessa vendita sia effettuata ad un **prezzo uguale o inferiore a quello nominale**.

Inoltre, ha stabilito che, **dal 1° luglio 2019**, i biglietti di accesso ad attività di spettacolo che si svolgono in impianti con **capienza superiore a 5.000 spettatori** sono **nominali**.

La nuova disciplina **non si applica** agli spettacoli di **attività lirica, sinfonica, cameristica**, nonché di **balletto, prosa, jazz, danza e circo contemporaneo**, né alle **manifestazioni sportive**, per le quali resta ferma la specifica disciplina di settore.

A tali esclusioni, il [D.L. 59/2019](#) (L. 81/2019: art. 4) ha aggiunto quella relativa agli **spettacoli viaggianti**.

Sempre la legge di bilancio 2019 ha disposto, quindi, che l'accesso all'area dello spettacolo è subordinato al **riconoscimento personale**, tramite controlli e meccanismi efficaci di verifica dell'identità. In caso di **differenze** tra il nominativo dell'acquirente e quello del soggetto che ne fruisce, **i titoli di ingresso sono annullati**, senza alcun rimborso.

Per la **vigilanza** e per il **controllo** all'accesso, nonché per la **verifica del possesso dei biglietti**, gli organizzatori delle attività di spettacolo possono avvalersi della collaborazione dei propri dipendenti o dei soggetti iscritti nell'**elenco prefettizio** del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi.

I **siti internet** di rivendita primari, i **box office** autorizzati o i siti internet ufficiali dell'evento assicurano la **possibilità di rivendere i titoli di ingresso nominali** o di **variare l'intestazione nominativa**, secondo **regole tecniche** stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare previa intesa con il MIBAC e sentita l'AGCOM. Il biglietto deve essere rivenduto a persone fisiche **senza rincari**, salva la **possibilità di addebitare congrui costi** relativi unicamente alla gestione della pratica di intermediazione e di modifica dell'intestazione nominale.

In attuazione, è intervenuto il [provvedimento dell'Agenzia dell'entrate 27 giugno 2019](#).

Il 15 marzo 2019 il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta aveva comunicato al Parlamento che il Governo aveva attivato la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione in ordine alle misure attuative di tale disciplina (v. [qui](#)).

Lo stesso Ministro il 19 aprile 2019 aveva trasmesso al Parlamento una **richiesta di informazioni supplementari formulata dalla Commissione europea** in ordine alle medesime misure attuative (v. [qui](#)).

A sua volta, il 19 marzo 2019 il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato aveva trasmesso al Parlamento una [segnalazione](#) sulla nuova disciplina introdotta dalla L. 145/2018, in particolare sottolineando che le attribuzioni "di concerto" affidate all'Autorità potrebbero sovrapporsi con le funzioni di vigilanza dalla stessa esercitate ai sensi del codice del commercio. Aveva auspicato, pertanto, il ripristino della precedente formulazione del testo.

La videosorveglianza nelle sale destinate allo spettacolo

Il [D.L. 59/2019](#) ([L. 81/2019](#): art. 3, co. 4-*ter*) ha previsto che l'installazione di sistemi di videosorveglianza nelle sale destinate al pubblico spettacolo, al fine di individuare chi registra abusivamente un'opera cinematografica o audiovisiva, deve essere **autorizzata dal Garante per la protezione dei dati personali**. Della sua esistenza devono essere dati avviso e comunicazione adeguata agli utenti.

I dati acquisiti con il sistema di videosorveglianza sono criptati e conservati per un periodo massimo di 30 giorni, decorsi i quali devono essere distrutti.

L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione su iniziativa della polizia giudiziaria o del pubblico ministero.